

TFM



Contratto di Assicurazione Collettiva nella Forma di Mista a Premi Ricorrenti con Rivalutazione Annuale del Capitale

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata "Gestione Forme Collettive GEFCO";
- Glossario;
- Informativa sulla Privacy e sulle Tecniche di Comunicazione a Distanza;
- Modulo di Proposta-Certificato;

DEVE ESSERE CONSEGNATO ALLA CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO.

1. SCHEDA SINTETICA

TFM (TARIFFA C22)

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE:

LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire alla Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Aviva S.p.A. Compagnia del Gruppo AVIVA Plc (di seguito Gruppo AVIVA).

1.b) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva S.p.A. è pari ad Euro 616.764.348,12 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 429.713.613,12 e le Riserve patrimoniali a Euro 187.050.735,00.

L'Indice di Solvibilità dell'Impresa riferito alla gestione vita è pari a 167,98% ;

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

TFM (Tariffa C22).

1.d) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Mista a premi ricorrenti nella forma di Assicurazione collettiva a copertura del Trattamento di Fine Mandato per Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa. Le prestazioni del presente Contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento della Gestione Interna Separata di attivi denominata GEFCO.

1.e) DURATA

Nell'ambito di questo Contratto occorre distinguere tra:

- Durata della Convenzione: con riferimento alla Convenzione, è fissa ed è pari a 5 anni;
- Durata della posizione individuale: con riferimento ai singoli Collaboratori, è fissa ed è pari a 5 anni;

La durata della Convenzione è rinnovabile di 5 anni in 5 anni, mentre quella delle singole posizioni individuali potrà essere differita automaticamente di anno in anno.

1.f) PAGAMENTO DEI PREMI

Il contratto è a premi ricorrenti.

L'importo minimo del premio ricorrente su base annua per ogni singola posizione individuale è pari a Euro 3.000,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è destinato a tutti i soggetti che hanno con la Contraente un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione.

Con il presente Contratto la Contraente ha la possibilità di investire i premi ricorrenti corrisposti in una Gestione Interna Separata dell'Impresa. A fronte di questo investimento l'Impresa garantisce alle Aziende un rendimento minimo annuo ed il consolidamento del capitale rivalutato annualmente.

Il Contratto per l'accantonamento del Trattamento Fine Mandato Amministratori consente alle Aziende di

disporre della liquidità necessaria in qualunque momento avvenga la cessazione del rapporto, offrendo ai propri Collaboratori una forma garantita di investimento degli accantonamenti.

In caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata della posizione individuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari caso morte.

In caso di vita dell'Assicurato (Collaboratore) alla scadenza della singola posizione individuale è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari caso vita.

Una parte dei premi versati viene trattenuta dall'Impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto (Rischio di Mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del Contratto, non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Per maggiori informazioni relative allo sviluppo delle prestazioni ed al corrispondente valore di riscatto e per una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, si rimanda al Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione E della Nota Informativa.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita:

Capitale: in caso di vita dell'Assicurato (Collaboratore) alla scadenza della singola posizione individuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari caso vita.

b) Prestazione in caso di decesso:

Capitale: in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata della posizione individuale, è previsto il pagamento del capitale caso morte ai Beneficiari caso morte, ossia ai soggetti previsti dall'art. 2122 del Codice Civile.

c) Opzioni Contrattuali:

Differimento del Contratto: è previsto il differimento automatico della scadenza del Contratto, di cinque anni in cinque anni.

Differimento del capitale a scadenza di ogni singola posizione individuale: è previsto il differimento automatico della liquidazione del capitale a scadenza di ogni singola posizione individuale, di anno in anno, fino alla fine del rapporto di Collaborazione.

Il presente Contratto garantisce una misura minima di rivalutazione (Tasso Minimo Garantito) garantita dall'Impresa pari all'1,50%.

Tuttavia l'Impresa si riserva la facoltà di modificare tale misura annua minima di rivalutazione, trascorsi almeno cinque anni dalla Data di decorrenza contrattuale.

Per maggiori informazioni si rimanda al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

La rivalutazione attribuita al capitale assicurato, sia essa pari o superiore al Tasso Minimo Garantito, si consolida allo stesso e resta acquisita in via definitiva a favore della Contraente.

L'interruzione del Contratto – Convenzione -, attuata con la richiesta di riscatto totale, potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici previsti ed il non pieno recupero dei premi ricorrenti versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa nella sezione B.

In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", dall'Art. 16 "OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA CONTRATTUALE" e dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

4. I COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei Contratti e di incasso del premio, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.**

I costi gravanti sui Premi ricorrenti e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione Interna Separata "Gestione Forme Collettive GEFCO"

Ipotesi adottate:

Premio Ricorrente: € 3.000,00

Età e sesso: qualunque

Tasso di rendimento degli attivi: 4%

DURATA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	3,11%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata "Gestione Forme Collettive GEFCO" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto alla Contraente. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	RENDIMENTO REALIZZATO DALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA GEFCO	RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO ALLA CONTRAENTE	RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO	TASSO DI INFLAZIONE
2006	4,11%	3,01%	3,86%	2,00%
2007	4,72%	3,62%	4,41%	1,71%
2008	4,04%	2,94%	4,46%	3,23%
2009	3,13%	2,03%	3,54%	0,75%
2010	3,89%	2,79%	3,35%	1,55%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTI DI RIPENSAMENTO

La Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

Aviva S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

**Il Rappresentante Legale
ANDREA BATTISTA**



Data ultimo aggiornamento: 30 maggio 2011

2. NOTA INFORMATIVA

TFM (TARIFFA C22)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Aviva S.p.A., Impresa del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano – Italia.

Numero di telefono: 02/27751 - sito internet: www.avivaitalia.it

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@avivaitalia.it
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

Aviva S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/08/1989).

Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081. Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Le prestazioni assicurative indicate di seguito, sono operanti per tutta la durata del Contratto.

Per durata si intende:

- con riferimento al Contratto – Convenzione –: la durata fissa della Convenzione è pari a 5 anni;
- con riferimento ai singoli Collaboratori, il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza delle singole posizioni e quella della loro scadenza. Durante questo periodo sono operanti le garanzie assicurative prestate dall'Impresa. La durata prevista per ciascuna posizione individuale è pari a 5 anni.

La durata della Convenzione è rinnovabile di 5 anni in 5 anni, mentre quella delle singole posizioni individuali potrà essere differita automaticamente di anno in anno fino alla cessazione del rapporto di collaborazione.

L'Impresa a fronte del versamento di premi ricorrenti - dei quali il primo premio pagato alla data di conclusione del Contratto e gli altri alle successive ricorrenze - si impegna a corrispondere una prestazione in caso di vita alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata contrattuale.

Il capitale liquidabile alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di decesso dell'Assicurato, è il risultato della capitalizzazione dei premi ricorrenti versati, al netto dei costi per ogni singola posizione individuale.

La misura annua minima di rivalutazione garantita dall'Impresa (Tasso Minimo Garantito) è pari all'1,50%. Tuttavia l'Impresa si riserva la facoltà di modificare tale misura annua minima di rivalutazione, trascorsi almeno cinque anni dalla Data di decorrenza contrattuale.

Per maggiori informazioni si rimanda al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

La rivalutazione attribuita al capitale assicurato si consolida allo stesso e resta acquisita in via definitiva a favore della Contraente.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO (COLLABORATORE)

In caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata contrattuale l'Impresa garantisce il pagamento ai Beneficiari caso morte di un capitale assicurato rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data del decesso, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data di ricevimento da parte dell'Impresa della richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato (Collaboratore).

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

L'Impresa garantisce alla scadenza di ciascuna posizione individuale, in caso di vita dell'Assicurato (Collaboratore), il pagamento ai Beneficiari caso vita di un capitale assicurato rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di scadenza della singola posizione individuale, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data di scadenza della singola posizione individuale.

OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA CONTRATTUALE

La Contraente ha la facoltà di chiedere all'Impresa che la scadenza della singola posizione individuale venga differita automaticamente di anno in anno; è previsto inoltre il differimento automatico della scadenza del Contratto (Convenzione), di cinque anni in cinque anni.

Per maggiori informazioni relativamente alle prestazioni offerte dal presente Contratto si rimanda all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" e all'Art. 16 "OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA CONTRATTUALE" delle Condizioni di Assicurazione.

3. PREMI (PREMIO RICORRENTE)

La Contraente verserà, relativamente a ciascun Collaboratore inserito nell'elenco all'atto della stipulazione del contratto e nel corso della durata contrattuale, premi ricorrenti relativi alle quote di indennità da accantonare per ciascun Collaboratore, determinati dalla Contraente.

I premi ricorrenti possono essere di importo costante o variare nel corso della durata del Contratto.

Il primo premio è dovuto alla data di conclusione del Contratto. Nel caso di inserimento di una nuova posizione in una data diversa dalla ricorrenza annua del Contratto, il primo premio riferito a quella testa deve essere pagato alla data di inserimento. I premi successivi dovranno essere corrisposti alle ricorrenze annue della data di decorrenza del Contratto.

Per ogni singola posizione individuale, l'importo minimo annuo del premio ricorrente è pari a Euro 3.000,00.

Il pagamento dei premi ricorrenti viene effettuato mediante:

- assegno circolare/bancario intestato ad Aviva S.p.A. oppure al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa;
- bonifico bancario intestato ad Aviva S.p.A. sul conto corrente Codice IBAN IT43R0306912711000017920138 oppure al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa.

Il pagamento del primo premio ricorrente viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei premi ricorrenti in contanti.

La Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto non prima che sia decorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto e sia stato pagato il primo premio ricorrente.

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Ad ogni ricorrenza annuale della decorrenza del Contratto, l'Impresa riconosce una rivalutazione delle somme assicurate, determinata nella misura e secondo le modalità contenute al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

Il presente Contratto è collegato alla Gestione Interna Separata "Gestione Forme Collettive GEFICO". Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata sono riportati nel Regolamento della Gestione Interna Separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Gli importi relativi alle rivalutazioni attribuite ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto si consolidano anno per anno al capitale in vigore su ogni singola posizione individuale all'anniversario precedente fino alla scadenza di ogni singola posizione individuale e restano acquisiti in via definitiva a favore della Contraente.

Per maggiori informazioni relative agli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SULLA CONTRAENTE

5.1.1 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

L'Impresa trattiene per ogni singola posizione individuale, sui premi ricorrenti corrisposti, le seguenti spese relative all'assunzione e gestione del Contratto:

IMPORTO DEL PREMIO RICORRENTE	SPESA FISSA	CARICAMENTO%
Da Euro 3.000,00 a Euro 4.999,99	10,00 Euro	5,50%
Da Euro 5.000,00 e oltre	10,00 Euro	4,50%

Il caricamento percentuale sul premio viene applicato al premio ricorrente al netto della spesa fissa e varia in funzione dell'importo del premio stesso.

5.1.2 COSTI PER RISCATTO

Riscatto del Contratto (Convenzione)

Il valore di riscatto si ottiene applicando alla somma dei singoli capitali assicurati per ogni singola posizione individuale le penalità di riscatto, determinate in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto ed indicate nella seguente tabella:

EPOCA DI RICHIESTA DEL RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
nel corso del 1° anno	non ammesso
nel corso del 2° anno	3%
nel corso del 3° anno	2%
dal 4° anno in poi	nessuna penalità

Riscatto della singola posizione individuale

Non sono previste penali di riscatto.

5.2 COSTI APPLICATI IN FUNZIONE DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

L'Impresa preleva dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata la seguente percentuale:

COMMISSIONE DI GESTIONE %
1,10%

L'Impresa preleva dei costi direttamente dalla Gestione Interna Separata per i bolli e le commissioni relativi alla negoziazione di titoli e per la revisione annuale da parte delle Società di Revisione.

Tali costi hanno una bassa incidenza sul rendimento della Gestione Interna Separata. A titolo di esempio possiamo indicare l'impatto sul rendimento dei costi sopraindicati: 0,003% nel 2008 - 0,001% nel 2009 - 0,000% nel 2010.

————— O —————

Di seguito si riporta la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto:

QUOTA PARTE PERCEPITA DALL'INTERMEDIARIO
16,40%

6. SCONTI

Il presente Contratto non prevede la concessione di sconti.

7. REGIME FISCALE

7.1 IMPOSTA SUI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

7.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, l'Impresa di Assicurazione, ai sensi dell'art. 26-ter del D.P.R. 600/73, applicherà, sulla parte del capitale derivante dal rendimento di polizza, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 21/11/1997 (attualmente pari al 12,50%); tale rendimento è rappresentato dalla differenza tra il capitale maturato a scadenza sulla singola posizione individuale e la somma dei premi versati. Tale imposta non verrà applicata in caso di decesso dell'Assicurato o se il soggetto percettore è la Contraente e questa esercita un'attività commerciale: in tal caso, infatti, i rendimenti andranno a costituire reddito d'impresa. Sull'importo corrispondente all'ammontare dei premi pagati l'Impresa di Assicurazione - con esclusione del caso di riscatto del Contratto (Convenzione) esercitato dalla Contraente - tratterrà e verserà alla Contraente stessa l'importo corrispondente alla ritenuta d'acconto del 20%, prevista dall'art. 24 del D.P.R. 600/73, che poi dovrà essere versata all'Erario a cura dell'Azienda nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Si fa presente che la disciplina sopra riportata va coordinata con le altre disposizioni fiscali applicabili all'Indennità di Fine Mandato.

7.3 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

7.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

8.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando la Contraente - unitamente agli Assicurati (Collaboratori) - ha sottoscritto la Convenzione con l'Impresa e la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio ricorrente relativo ad ogni posizione individuale.

8.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni del Contratto decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

La data di decorrenza relativa ad ogni singola posizione individuale viene riportata nell'Appendice al Contratto che contiene i dati relativi a tutte le singole posizioni individuali.

Per maggiori dettagli relativamente alle modalità di perfezionamento del Contratto nonché alla Decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'Art. 5 "CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO" e all'Art. 7 "DURATA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE, DELLA CONVENZIONE E LIMITI DI ETA" delle Condizioni di Assicurazione.

8.3 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato (Collaboratore), alla data di decorrenza del Contratto, ha un'età compresa tra 18 anni e 70 anni; l'età a scadenza non dovrà essere superiore a 80 anni.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI

9.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto (Convenzione) si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- alla richiesta, da parte della Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto (Convenzione) e di liquidazione del valore di riscatto totale.

9.2 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Qualora, pagata interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, la Contraente sospenda il pagamento dei premi, il Contratto rimane in vigore e la Contraente potrà, comunque, riprendere in qualsiasi momento il versamento dei premi ricorrenti senza dover corrispondere i premi arretrati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell'Art. 12 "SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI" delle Condizioni di Assicurazione.

10. RISCATTO E RIDUZIONE

10.1 RISCATTO DEL CONTRATTO (CONVENZIONE)

Prima della scadenza del Contratto, a condizione che sia **trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto e sia stato corrisposto il primo premio ricorrente**, la Contraente può riscuotere il valore di riscatto. Con la richiesta di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto.

Per esercitare il riscatto la Contraente deve compilare ed inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente il Contratto (Convenzione).

10.2 RISCATTO TOTALE DELLA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Data la finalità del presente contratto di garantire il Trattamento di Fine Mandato di collaborazione coordinata e continuativa relativo a tutti coloro che prestano la propria attività senza vincolo di subordinazione, la posizione individuale è riscattabile, su richiesta scritta della Contraente e del Collaboratore dal 31° giorno successivo alla data di decorrenza della singola posizione individuale, solo nel caso di risoluzione del rapporto di collaborazione (dovuto anche ad invalidità totale e permanente).

Per esercitare il riscatto la Contraente ed il Collaboratore devono compilare ed inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indicano la loro decisione di riscattare la singola posizione individuale.

Non è previsto il riscatto parziale del Contratto (Convenzione) e della singola posizione.

Per la determinazione dei valori di riscatto totale si rimanda agli Articoli 13 "RISCATTO DEL CONTRATTO (CONVENZIONE)" e 14 "RISCATTO TOTALE DELLA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE (IN CASO DI ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE)" delle Condizioni di Assicurazione. **Esiste la possibilità che, a causa dell'incidenza dei costi di cui al precedente punto 5. COSTI, il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.**

La Contraente può richiedere informazioni relative al valore di riscatto totale (convenzione) ed al valore di riscatto della singola posizione individuale all'Impresa la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, la Contraente può rivolgersi direttamente ad Aviva S.p.A. – V.le Abruzzi 94 – 20131 Milano – numero verde 800-113085 – fax 02/27.75.490. – e-mail: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

È necessario tener presente che la richiesta di riscatto, effettuata nel corso dei primi anni di durata contrattuale, comporta una diminuzione dei risultati economici che si otterrebbero e ciò è particolarmente evidente nei primi anni di validità del Contratto.

Nel Progetto Esemplicativo contenuto nella Sezione E vengono riportati a titolo di esempio per ciascun anno i premi versati con il corrispondente valore di riscatto.

Per una più corretta valutazione della penalizzazione si confronti a titolo di esempio per ciascun anno il cumulo dei premi ricorrenti versati con il corrispondente valore di riscatto.

10.3 RIDUZIONE

Il presente Contratto non prevede valore di riduzione.

11. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il presente Contratto non prevede l'esercizio della Revoca della Proposta in virtù dei termini di conclusione del Contratto.

12. DIRITTO DI RECESSO

La Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il recesso libera la Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto dall'origine. La Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – all'Impresa al seguente indirizzo:

Aviva S.p.A.
VIALE ABRUZZI, 94
20131 MILANO.

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa alla Contraente il premio da questi corrisposto.

13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

13.1 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

L'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 17 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" delle Condizioni di Assicurazione.

13.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti da qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'Art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto, ogni documento ad esso allegato, nonché tutte le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

16. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa:

Aviva S.p.A.
Servizio reclami
Viale Abruzzi 94

20131 Milano
Telefax 02 2775 245
reclami_vita@avivaitalia.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP
SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI
VIA DEL QUIRINALE 21- 00187 ROMA
TELEFONO 06.42.133.000.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato ed il motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

L'Impresa comunica per iscritto alla Contraente, in occasione dell'invio dell'estratto conto annuale della posizione assicurativa descritto successivamente o in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del contratto stesso.

In caso di modifica l'Impresa comunicherà preventivamente per iscritto al Contraente il nuovo Tasso minimo Garantito. In tale comunicazione verrà specificato che la modifica avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun premio ricorrente versato successivamente alla data di variazione.

Per l'eventuale aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell'Impresa di cui al punto 1.b) "INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA" della Scheda Sintetica si rimanda al sito internet dell'Impresa all'indirizzo www.avivaitalia.it.

L'Impresa trasmette alla Contraente entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del Contratto, l'estratto conto annuale contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi ricorrenti versati dalla data di conclusione del Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato dal Contratto (Convenzione) alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) relativamente alla Gestione Interna Separata "Gestione Forme Collettive GEFCO":
 - tasso annuo di rendimento finanziario realizzato;
 - commissione di gestione trattenuta dall'Impresa;
 - tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

18. CONFLITTO DI INTERESSI

Aviva S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale dell'Impresa ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit S.p.A. (49 per cento).
Aviva S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Il prodotto viene distribuito da Agenti/Broker indipendenti dal Gruppo Aviva, pertanto non esiste conflitto di interessi.

La Gestione Interna Separata può investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Bancario UniCredit o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo Bancario UniCredit.

Si prevede inoltre la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA PLC o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo.

Si precisa, in ogni caso che il peso dei summenzionati OICR e strumenti finanziari non supererà il 5% del totale delle attività assegnate alla Gestione Interna Separata.

Relativamente alla Gestione Interna Separata GEFCO, gli OICR del Gruppo Bancario Unicredit e quelli del Gruppo AVIVA prevedono il riconoscimento di utilità calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR.

Le somme retrocesse saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della Gestione Interna Separata.

Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della Gestione Interna Separata GEFCO ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno della Gestione Interna Separata.

L'Impresa opera, in ogni caso, in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile.

Si rinvia al Rendiconto annuale della Gestione Interna Separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.

Il Rendiconto annuale della Gestione Interna Separata è disponibile su richiesta della Contraente oppure accedendo al sito internet del Gruppo Aviva all'indirizzo www.avivaitalia.it.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di **rendimento minimo garantito** contrattualmente;
- una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4% al quale si sottrae una commissione di gestione trattenuta dall'Impresa dell'1,10%.

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **l'Impresa è tenuta a corrispondere**, laddove la Contraente sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

QUESTO PROGETTO ESEMPLIFICATIVO È STATO REALIZZATO CONSIDERANDO LA PRESENZA NEL CONTRATTO (CONVENZIONE) DI UNA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Premio ricorrente: Euro 5.000,00
- Capitale iniziale assicurato: Euro 4.765,45
- Tasso di rendimento minimo garantito: 1,50% (*)
- Durata: 5 anni
- Età e sesso dell'Assicurato (Collaboratore): qualunque
- Spesa fissa: 10 Euro
- Caricamento percentuale: 4,50%

ANNI TRASCORSI	PREMIO RICORRENTE	CUMULO PREMI RICORRENTI	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO (**)
1	5.000,00	5.000,00	4.836,93	4.691,82
2	5.000,00	10.000,00	9.746,42	9.551,49
3	5.000,00	15.000,00	14.729,55	14.729,55
4	5.000,00	20.000,00	19.787,42	19.787,42
5	5.000,00	25.000,00	24.921,16	24.921,16

- (*) Tasso applicato ai versamenti relativi ai primi 5 anni: infatti l'Impresa si riserva la facoltà di modificare in seguito tale misura annua minima di rivalutazione, così come indicato nella Clausola di Rivalutazione.
- (**) In caso di riscatto dovuto a cessazione del rapporto di collaborazione, l'Impresa non applicherà alcuna penalizzazione. In questo caso il valore di riscatto, al lordo delle imposte e delle ritenute corrisponderà al Capitale Assicurato indicato.

L'operazione di riscatto del Contratto (Convenzione) comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella non è garantito il recupero dei premi versati.

B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Premio ricorrente: Euro 5.000,00
- Capitale iniziale assicurato: Euro 4.765,45
- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Commissione di gestione: 1,10%
- Tasso di rendimento retrocesso (Beneficio Finanziario): 2,90%
- Durata: 5 anni
- Et  e sesso dell'Assicurato (Collaboratore): qualunque
- Spesa fissa: 10 Euro
- Caricamento percentuale: 4,50%

ANNI TRASCORSI	PREMIO RICORRENTE	CUMULO PREMI RICORRENTI	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO (*)
1	5.000,00	5.000,00	4.903,65	4.756,54
2	5.000,00	10.000,00	9.949,50	9.750,51
3	5.000,00	15.000,00	15.141,69	15.141,69
4	5.000,00	20.000,00	20.484,44	20.484,44
5	5.000,00	25.000,00	25.982,14	25.982,14

- (*) In caso di riscatto dovuto a cessazione del rapporto di collaborazione, l'Impresa non applicherà alcuna penalizzazione. In questo caso il valore di riscatto, al lordo delle imposte e delle ritenute corrisponderà al Capitale Assicurato Indicato.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

* * * *

Aviva S.p.A. è responsabile della veridicit  e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Rappresentante Legale
ANDREA BATTISTA**



Data ultimo aggiornamento: 30 maggio 2011

3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

TFM (TARIFFA C22)

Le presenti Condizioni che sono state redatte da Aviva S.p.A., fanno parte integrante della Convenzione stipulata tra l'Impresa e la Contraente del Contratto e saranno applicate con riferimento a ciascun Collaboratore (Assicurato).

ART. 1 OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici alle Condizioni di Assicurazione firmate dall'Impresa stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

Aviva S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale dell'Impresa ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit S.p.A. (49 per cento).

Aviva S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Il prodotto viene distribuito da Agenti/Broker indipendenti dal Gruppo Aviva, pertanto non esiste conflitto di interessi.

ART. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto Aviva S.p.A., di seguito definita Impresa, garantisce, a fronte del pagamento di premi ricorrenti, con riferimento a ciascuno dei Collaboratori/Assicurati - inseriti inizialmente o successivamente nell'elenco del Contratto secondo quanto previsto dall'Art. 4 "COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA CONTRAENTE" - le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata della singola posizione individuale - qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali - l'Impresa garantisce, a fronte del pagamento dei Premi Ricorrenti, ai Beneficiari caso morte la corresponsione di un capitale assicurato rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data del decesso, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data di ricevimento da parte dell'Impresa della richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato (Collaboratore).

I Beneficiari caso morte, in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata della posizione individuale sono:

- i soggetti previsti dall'Art. 2122 del Codice Civile, per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della ritenuta del 20% dei premi incassati;
- la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati per i relativi adempimenti di carattere fiscale.

PRESTAZIONE A SCADENZA

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale di ogni singola posizione individuale, l'Impresa garantisce il pagamento ai Beneficiari caso vita, di un capitale assicurato rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di scadenza della singola posizione individuale, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data di scadenza della singola posizione individuale.

I Beneficiari caso vita del Contratto, in caso di scadenza della posizione individuale, con contestuale cessazione del mandato, causato dal licenziamento, dimissioni o per invalidità totale e permanente sono:

- il singolo Collaboratore per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della ritenuta del 20% dei premi incassati;
- la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati per i relativi adempimenti di carattere fiscale.

A seguito del pagamento del capitale assicurato per una singola posizione individuale, la posizione stessa si estingue e nulla è più dovuto dall'Impresa.

L'Impresa non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia circa i diritti del Collaboratore a prestazioni diverse da quelle dichiarate e garantite, restando a carico della Contraente tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla risoluzione del rapporto di collaborazione in forza di Legge.

Sulle prestazioni regolate dal presente Contratto non sono consentite operazioni di prestito o anticipazioni ed il valore di riscatto per la singola posizione è esercitabile soltanto in caso di definitiva risoluzione dei singoli rapporti di collaborazione.

ART. 4 COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA CONTRAENTE

La Contraente si impegna a comunicare all'Impresa - sia al momento della stipula del Contratto sia nel corso della durata contrattuale - l'elenco dei Collaboratori da inserire nel Contratto specificando il premio da corrispondere per ciascun Collaboratore.

Al momento della sottoscrizione del Contratto, e nel corso della durata contrattuale, la Contraente dovrà consegnare all'Impresa, il verbale del Consiglio di Amministrazione o la delibera dell'assemblea dei soci dalla quale si evinca il diritto dell'indennità di fine mandato in capo all'Amministratore.

L'Impresa invia alla Contraente l'Appendice al Contratto, quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del premio da parte dell'Impresa ed indica la data di decorrenza del Contratto.

ART. 5 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando la Contraente - unitamente agli Assicurati (Collaboratori) - ha sottoscritto la Convenzione con l'Impresa e la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio ricorrente. Le prestazioni di cui all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

L'Impresa invia alla Contraente l'Appendice al Contratto, quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del premio da parte dell'Impresa ed indica la data di decorrenza del Contratto.

ART. 6 DIRITTO DI RECESSO DELLA CONTRAENTE

La Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il diritto di recesso libera la Contraente da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che al momento dell'applicazione del recesso viene estinto dall'origine.

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa alla Contraente il premio da questa corrisposto.

La Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi del Contratto – all'Impresa al seguente indirizzo:

Aviva S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano.

ART. 7 DURATA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE, DELLA CONVENZIONE E LIMITI DI ETÀ

7.1 DURATA DEL CONTRATTO (CONVENZIONE)

La durata della Convenzione è fissa e pari a 5 anni e si rinnoverà automaticamente per periodi di uguale durata, salvo disdetta, da inviarsi a mezzo raccomandata con Ricevuta di Ritorno, di una delle Parti Contraenti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

7.2 DURATA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

La durata prevista per ciascuna posizione individuale è pari a 5 anni.

Nel caso in cui il rapporto di collaborazione di un singolo Collaboratore non sia giunto a scadenza, la scadenza della singola posizione individuale potrà essere differita automaticamente di anno in anno fino alla fine del rapporto di collaborazione.

7.3 **LIMITI DI ETÀ**

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato (Collaboratore), alla data di decorrenza del Contratto, ha un'età compresa tra 18 anni e 70 anni mentre l'età a scadenza non dovrà essere superiore a 80 anni.

ART. 8 PREMIO RICORRENTE

La Contraente verserà, relativamente a ciascun Collaboratore inserito nell'elenco di cui al precedente Art. 4 "COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA CONTRAENTE", premi ricorrenti relativi alle quote di indennità da accantonare per ciascun Collaboratore, che possono essere di importo costante o variare nel corso della durata contrattuale.

Il primo premio è dovuto alla data di conclusione del Contratto. Nel caso di inserimento di una nuova posizione in una data diversa dalla ricorrenza annua del Contratto, il primo premio riferito a quello testa deve essere pagato alla data di inserimento. I premi successivi dovranno essere corrisposti alle ricorrenze annue della data di decorrenza del Contratto.

La Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato sceglie l'importo del Premio ricorrente per ogni singola posizione individuale. Per ogni singola posizione individuale, l'importo minimo del premio ricorrente è pari a Euro 3.000,00 per anno.

La Contraente può richiedere all'Impresa di modificare l'importo del premio stabilito. L'importo del Premio ricorrente non può essere in ogni caso inferiore all'importo sopra riportato.

Ogni richiesta di modifica deve pervenire all'Impresa almeno 30 giorni prima della ricorrenza annua attraverso il Soggetto Incaricato.

Il pagamento dei premi ricorrenti viene effettuato mediante:

- assegno circolare/bancario intestato ad Aviva S.p.A. oppure al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa;
- bonifico bancario intestato ad Aviva S.p.A. sul conto corrente Codice IBAN IT43R0306912711000017920138 oppure al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa;

Il pagamento del primo premio ricorrente viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei premi ricorrenti in contanti.

ART. 9 SPESE

L'Impresa trattiene per ciascuna posizione individuale, sui premi ricorrenti corrisposti, le seguenti spese:

- spesa fissa: pari a 10,00 Euro;
- caricamento percentuale: il caricamento percentuale sul premio viene applicato al premio ricorrente al netto della spesa fissa e varia in funzione dell'importo del premio stesso:

IMPORTO DEL PREMIO RICORRENTE	CARICAMENTO %
Da Euro 3.000,00 a Euro 4.999,99	5,50%
Da Euro 5.000,00 e oltre	4,50%

ART. 10 DEFINIZIONE DI CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato per ciascuna posizione individuale è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti effettuati dalla Contraente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale assicurato derivante da ciascun versamento corrisponde all'importo del premio versato al netto delle spese riportate all'Art. 9 "SPESE" che precede.

ART. 11 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato rivalutato ad un determinato anniversario della data di decorrenza del Contratto è pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza precedente aumentato della misura di rivalutazione secondo le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE";
- le eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno precedente – in caso di ingresso di un nuovo Assicurato – ciascuna rivalutata per il periodo di tempo intercorso fra data di pagamento del premio e la data di ricorrenza.

ART. 12 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Qualora, pagato il primo premio ricorrente e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, la Contraente sospenda il pagamento dei premi, il Contratto rimane in vigore e la Contraente potrà:

- riprendere in qualsiasi momento il versamento dei premi ricorrenti senza dover corrispondere i premi arretrati;
- riscattare il Contratto (Convenzione).

ART. 13 RISCATTO DEL CONTRATTO (CONVENZIONE)

Prima della scadenza del Contratto a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e sia stato corrisposto il primo premio ricorrente, la Contraente può riscuotere il valore di riscatto. Con la richiesta di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto.

Per esercitare il riscatto la Contraente deve compilare e inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare il Contratto come previsto dall'Art.17 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA".

L'Impresa corrisponde alla Contraente il valore di riscatto al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, la Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Il valore di Riscatto totale è pari alla somma dei capitali assicurati per ogni singola posizione individuale.

Ogni singolo capitale assicurato è rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data.

Il valore di riscatto così determinato viene corrisposto per intero qualora siano trascorsi interamente almeno tre anni dalla data di decorrenza del Contratto, in caso contrario verranno applicate le penalità di riscatto indicate nella tabella che segue:

EPOCA DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
1° anno	non ammesso
2° anno	3%
3° anno	2%
dal 4° anno	nessuna penalità

Non è previsto il riscatto parziale del Contratto.

ART. 14 RISCATTO TOTALE DELLA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE (IN CASO DI ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE)

La singola posizione individuale è riscattabile, su richiesta scritta della Contraente e del Collaboratore dal 31° giorno successivo alla data di decorrenza della singola posizione assicurata, solo nel caso di risoluzione del rapporto di collaborazione (anche a causa di invalidità totale o permanente).

Per esercitare il riscatto la Contraente ed il Collaboratore devono compilare il Modulo di richiesta di liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indicano la loro decisione di riscattare la singola posizione individuale come previsto all'Art. 17 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" che segue.

L'Impresa corrisponde il valore di riscatto al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, la Contraente può richiedere informazioni relative al valore di riscatto della singola posizione individuale all'Impresa la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Il valore di Riscatto - relativamente a ciascuna posizione individuale - è pari al capitale assicurato rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data.

Non è previsto il riscatto parziale della singola posizione individuale.

I Beneficiari in caso di riscatto della singola posizione individuale per risoluzione del rapporto di collaborazione causato da licenziamento, dimissioni o per invalidità totale e permanente sono:

- il singolo Collaboratore per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della ritenuta del 20% dei premi incassati;
- la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati, per i relativi adempimenti di carattere fiscale e previdenziale.

ART. 15 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

ART. 16 OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA CONTRATTUALE

16.1 DIFFERIMENTO DEL CONTRATTO (CONVENZIONALE)

La scadenza del Contratto - nel caso in cui il rapporto di collaborazione di uno o più Collaboratori non sia giunto a scadenza (non sia cessato il mandato) e sempre che l'Assicurato (Collaboratore) sia in vita – viene differita automaticamente di cinque anni in cinque anni.

Nel periodo del differimento, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato in vigore viene rivalutato nella misura e secondo le modalità che risulteranno in vigore a quell'epoca.

In qualsiasi momento la Contraente può interrompere il differimento - tramite disdetta della convenzione - e richiedere la corresponsione del capitale assicurato comprensivo delle anzidette rivalutazioni.

16.2 DIFFERIMENTO DELLA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE

L'Impresa si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza di ogni singola posizione individuale una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza della singola posizione individuale, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a quell'epoca.

La scadenza della singola posizione individuale - nel caso in cui il rapporto di collaborazione di un singolo Collaboratore non sia giunto a scadenza e sempre che l'Assicurato (Collaboratore) sia in vita – viene differita automaticamente di anno in anno, fino alla fine del rapporto di collaborazione.

Nel periodo del differimento, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato in vigore viene rivalutato nella misura e secondo le modalità che risulteranno in vigore a quell'epoca.

In qualsiasi momento la Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del capitale assicurato comprensivo delle anzidette rivalutazioni. Qualora la richiesta di interruzione del differimento non coincida con un anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato verrà ulteriormente rivalutato per i mesi trascorsi tra l'ultimo anniversario della data di decorrenza del Contratto e la data di richiesta di interruzione del differimento, nella misura e secondo le modalità previste dall'Impresa.

Alla scadenza del mandato la scadenza della singola posizione individuale non potrà più essere differita.

ART. 17 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

Per tutti i pagamenti dell'Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le richieste di liquidazione, con allegata la documentazione necessaria, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione - indirizzate comunque ad Aviva S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;
- inviate ad Aviva S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano – a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui la Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso l'Impresa, riportata in calce al Modulo stesso;

oppure

- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all'Impresa la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI RISCATTO TOTALE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PER INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE O IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

- la Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, la Contraente dovrà inviare all'Impresa:
 - una dichiarazione sottoscritta dal Collaboratore con l'indicazione dell'intestatario del conto corrente bancario (Collaboratore) e codice IBAN;
- **copia di un valido documento di identità** del Rappresentante Legale della Contraente;
- **copia del verbale del Consiglio di Amministrazione o delibera dell'assemblea dei Soci** con cui venga deliberato l'avvenuta interruzione/cessazione del rapporto di collaborazione da parte del Collaboratore o comunque analoga documentazione societaria.
- l'Assicurato (Collaboratore) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche il **certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato**;
- **dichiarazione sottoscritta dalla Contraente con indicati l'intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN dove l'Impresa effettuerà la liquidazione della ritenuta del 20% prevista dall'Art. 24 del D.P.R. 600/73.**

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO (COLLABORATORE)

- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà necessario compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare all'Impresa anche la seguente documentazione:
 - **copia di un valido documento di identità**;
 - **copia del codice fiscale**;
 - **dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario** con indicati l'intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN;
- **certificato di morte dell'Assicurato (Collaboratore)** rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- **certificato medico** indicante la causa del decesso;
- se l'Assicurato (Collaboratore) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva** dell'atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato), in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (Collaboratore) (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità);
- se l'Assicurato (Collaboratore) HA lasciato testamento: **verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva** dell'atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l'elenco degli eredi testamentari e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (Collaboratore) (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità);
- **originale o copia autenticata del decreto rilasciato dal Giudice Tutelare** con cui lo stesso autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero dell'Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento;
- in presenza di procura, **procura** che contenga l'espressa autorizzazione a favore del procuratore a riscuotere le somme derivanti dal contratto indicandone il numero di polizza; segnaliamo in merito che non potranno essere ritenute valide procure rilasciate per pratiche successorie;
- in presenza di legale rappresentante, **decreto di nomina del legale rappresentante**, ovvero documento equipollente dal quale si evinca il nominativo del legale rappresentante.
- **dichiarazione sottoscritta dalla Contraente con indicati l'intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN dove l'Impresa effettuerà la liquidazione della ritenuta del 20% prevista dall'Art. 24 del D.P.R. 600/73.**

IN CASO DI RISCATTO DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA CONTRAENTE:

- l'Assicurato (Collaboratore) , al momento della presentazione della richiesta di liquidazione da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione – alla presenza del Soggetto Incaricato – la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio all'Impresa della richiesta di liquidazione a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii, unitamente alla richiesta, anche anche il **certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato**;
- la Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta liquidazione e le dichiarazioni verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, la Contraente dovrà inviare all'Impresa dichiarazione sottoscritta dalla Contraente con l'indicazione dell'intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN;
- **copia di un valido documento di identità del Rappresentante Legale della Contraente.**

L'Impresa si riserva di chiedere, in tutti i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 18 BENEFICIARI

I Beneficiari caso vita del Contratto, in caso di scadenza della posizione individuale o in caso di riscatto della singola posizione individuale per risoluzione del rapporto di collaborazione causato dal licenziamento, dimissioni o per invalidità totale e permanente sono:

- il singolo Collaboratore, per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della ritenuta del 20% dei premi incassati;
- la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati per i relativi adempimenti di carattere fiscale.

I Beneficiari caso morte, in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata della posizione individuale, sono i soggetti previsti dall'art. 2122 del Codice Civile.

ART. 19 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Proposta-Certificato, la Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 20 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO

Sul presente Contratto non sono ammesse operazioni di cessione, pegno, vincolo.

ART. 21 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico della Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 22 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che l'Impresa farà alla Contraente ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo della Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni in forma collettiva, alle quali l'Impresa riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità di seguito indicate. A tal fine l'Impresa gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata "Gestione Forme Collettive GEFCO", attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

L'Impresa dichiara entro il 31 marzo di ogni anno il rendimento annuo da attribuire al Contratto (beneficio finanziario), ottenuto sottraendo dal rendimento di cui al punto 3) del Regolamento della Gestione Interna Separata "Gestione Forme Collettive GEFCO", una commissione di gestione trattenuta dall'Impresa pari all'1,10%.

La misura di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario sopra definito. Viene comunque garantita la misura minima di rivalutazione annua dell'1,50%.

Tuttavia l'Impresa si riserva la facoltà di modificare tale misura annua minima di rivalutazione, trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza contrattuale.

In ogni caso, il nuovo tasso minimo garantito non potrà essere inferiore al tasso interest rate swap a cinque anni, rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente la variazione, diminuito della commissione di gestione trattenuta dall'Impresa pari all'1,10%, fermo restando il rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla Vita.

In caso di modifica l'Impresa comunicherà preventivamente per iscritto al Contraente il nuovo Tasso Minimo Garantito.

In tale comunicazione verrà specificato che la modifica avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato successivamente alla data di variazione.

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto il capitale complessivamente assicurato per ogni singola posizione individuale viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della Riserva Matematica accantonata a tale data.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31 Marzo che precede il suddetto anniversario.

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura e quindi ogni singola posizione individuale si considera come sottoscritta sin dall'origine per il nuovo capitale assicurato. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Il capitale complessivamente assicurato per ogni singola posizione individuale rivalutato ad un determinato anniversario si ottiene sommando i seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente aumentato della misura di rivalutazione;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno precedente, ciascuna rivalutata in base alla misura di rivalutazione per il periodo di tempo intercorso fra la data di pagamento del premio e la data di ricorrenza.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto l'aumento del capitale assicurato viene comunicato alla Contraente.

3.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “GESTIONE FORME COLLETTIVE GEFCO”

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Aviva S.p.A. che viene contraddistinta con il nome GESTIONE FORME COLLETTIVE ed indicata nel seguito con la sigla GEFCO.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata GEFCO.
La gestione del GEFCO è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare N. 71 del 26/3/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) La gestione del GEFCO è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo ai sensi dell'Art. di cui al D.P.R. 31/3/75 N. 136, la quale attesta la rispondenza del GEFCO al presente Regolamento.
In particolare sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite al GEFCO, il rendimento annuo del GEFCO, quale descritto al punto 3) che segue e la adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dall'Impresa sulle base delle Riserve Matematiche.
- 3) Il rendimento annuo del GEFCO per l'esercizio relativo alla verifica contabile si ottiene rapportando il risultato finanziario del GEFCO di competenza di quell'esercizio, al valore medio del GEFCO stesso.
Per risultato finanziario del GEFCO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del GEFCO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel GEFCO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel GEFCO per i beni già di proprietà dell'Impresa.
Per valore medio del GEFCO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del GEFCO.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel GEFCO.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo del GEFCO, l'esercizio relativo alla verifica contabile decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno medesimo.
- 4) L'Impresa si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra, quelle modifiche che si ritenessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale

Data ultimo aggiornamento: 30 maggio 2011

4. GLOSSARIO

TFM (TARIFFA C22)

Appendice al Contratto: viene predisposta un'Appendice che contiene i dati anagrafici relativi ad ogni Collaboratore; nell'appendice viene indicata la data di decorrenza, la durata, il premio ed il capitale assicurato per tutte le singole posizioni individuali;

Assicurato: coincide con il Collaboratore, persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita;

Beneficiario: persona fisica o giuridica che riceve la prestazione prevista dal Contratto;

Caricamento: parte del premio versato dalla Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa;

Capitale Assicurato: capitale in vigore per ogni singola posizione individuale, eventualmente rivalutato come indicato nelle Condizioni di Assicurazione, che viene liquidato alla Contraente o al Beneficiario caso vita alla scadenza contrattuale della singola posizione individuale (o in caso di riscatto) o al Beneficiario caso morte in caso di decesso dell'Assicurato. Il capitale complessivamente assicurato del Contratto è dato dal cumulo dei capitali acquisiti con ogni premio versato sulla singola posizione, tenendo conto della rivalutazione accordata;

Collaboratori: coincidono con gli Assicurati, coloro che svolgono una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione; per ogni Collaboratore viene creata la singola posizione individuale;

Commissione di gestione: rendimento finanziario fisso che l'Impresa trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato da parte della Contraente - unitamente agli Assicurati - e viene versato il primo premio ricorrente;

Contraente: persona giuridica, che può coincidere o no con il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi ricorrenti all'Impresa;

Contratto: Contratto con il quale l'Impresa, a fronte del pagamento di premi ricorrenti, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente la vita dell'Assicurato (Collaboratore) o alla scadenza della posizione individuale;

Costi: oneri a carico della Contraente gravanti sul Contratto;

Costo percentuale medio annuo: Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati annualmente ed eventualmente dalle risorse gestite dall'Impresa, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

Data di Decorrenza del Contratto: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto;

Data di Decorrenza della posizione individuale: data dalla quale decorrono le Garanzie previste su ogni singola Appendice. La data di decorrenza per ogni posizione individuale viene indicata in ogni Appendice al Contratto;

Durata del Contratto:

In riferimento alla Convenzione:

periodo durante il quale il Contratto è efficace ovvero 5 anni rinnovabile di 5 anni in 5 anni; fermo restando la facoltà della Contraente di richiedere il pagamento di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del diritto di riscatto;

In riferimento alle singole posizioni individuali:

5 anni, con possibilità di differimento automatico; convenzionalmente legata alla durata dell'incarico ed allo svolgimento della prestazione coordinata e continuativa;

Differimento del capitale a scadenza: facoltà offerta alla Contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per una singola posizione individuale fino alla cessazione del rapporto di collaborazione;

Gestione Interna Separata: Fondo appositamente creato dall'Impresa e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Interna Separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate;

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare;

Impresa (di Assicurazione): - Aviva S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale la Contraente stipula il Contratto di Assicurazione;

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Margine di Solvibilità: rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa di Assicurazione; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa nei confronti degli Assicurati;

Posizione individuale: è costituita da ogni singola posizione individuale della polizza collettiva. La garanzia assicurativa prevista dal Contratto viene prestata per ogni singolo Collaboratore della Contraente inserito nel presente Contratto;

Premio ricorrente: importo che la Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del Contratto per ogni singola posizione individuale. Ciascun premio ricorrente versato concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata della singola posizione individuale;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Recesso: diritto della Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti;

Rendimento Finanziario: risultato finanziario della Gestione Interna Separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa;

Riscatto del Contratto/Convenzione: facoltà della Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato su tutte le singole posizioni individuali, risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione;

Riscatto della singola posizione: è ammesso il riscatto delle singole posizioni in caso di cessazione del rapporto di collaborazione per qualsiasi causa (anche in caso di invalidità totale e permanente);

Soggetto Incaricato: Agenzia o Broker presso cui è stato stipulato il Contratto;

Tasso Minimo Garantito: rendimento finanziario annuo che l'Impresa garantisce alle prestazioni assicurate. Viene riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Interna Separata;

Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro.

Data ultimo aggiornamento: 30 maggio 2011

5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali l'Impresa informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

** Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da Aviva S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Impresa chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella proposta di adesione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti. Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Impresa ha necessità di trattare anche dati "sensibili" (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare quelli idonei a rilevare lo stato di salute, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi - come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri -. Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad:

Aviva S.p.A. – Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Impresa non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio). Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (art. 41, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), potranno essere comunicate dall'Impresa ad altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo AVIVA.

MODALITÀ D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. L'Impresa utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto dell'Impresa, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto dell'Impresa (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, l'Impresa precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo ad:

Aviva S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

L'Impresa informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - Aviva S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

L'Amministratore Delegato pro tempore è titolare del trattamento dei dati personali per l'Area Industriale Assicurativa.

TFM



Contratto di Assicurazione Collettiva nella Forma di Mista a Premi Ricorrenti con Rivalutazione Annua del Capitale

(TARIFFA C22)

PROPOSTA-CERTIFICATO

FAC SIMILE

Aviva S.p.A.
Gruppo Aviva

DIRITTO DI RECESSO DELLA CONTRAENTE

La Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto. Il diritto di recesso libera la Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. L'Impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa alla Contraente il premio da questi corrisposto.

_____ Luogo _____ Data

TIMBRO E FIRMA DELLA CONTRAENTE

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

La Contraente dichiara di aver preso esatta conoscenza delle Norme Contrattuali e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:

Art. 5: Conclusione e Decorrenza del Contratto; Art. 12: Sospensione e ripresa del pagamento dei premi ricorrenti; Art. 13: Riscatto del Contratto (Convenzione); Art. 17: Pagamenti dell'Impresa.

_____ Luogo _____ Data

TIMBRO E FIRMA DELLA CONTRAENTE

LA SOTTOSCRITTA CONTRAENTE dichiara di aver:

- ricevuto il Fascicolo Informativo – redatto secondo le prescrizioni ISVAP – contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario e la presente Proposta-Certificato che definiscono il Contratto;
- ricevuto il documento contenente – ai sensi dell'art.49 comma 2, lett. a) del Regolamento ISVAP n.5/2006 – i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario);
- ricevuto la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti – ai sensi dell'art. 49 comma 2, lett. a) bis del Regolamento ISVAP n. 5/2006 - nei confronti dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario);
- LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione.

_____ Luogo _____ Data

TIMBRO E FIRMA DELLA CONTRAENTE

All'atto della sottoscrizione della presente Proposta-Certificato, il sottoscritto Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa, incassa i premi ricorrenti per le singole posizioni individuali complessivamente pari a Euro e ne fa trasmissione ad Aviva S.p.A.

Il pagamento di tale premio viene effettuato con:

- assegno bancario/circolare emesso dalla sottoscritta Contraente,**
intestato ad Aviva S.p.A. oppure al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa
estremi identificativi dell'assegno: Azienda di Credito:
codice CAB codice ABI n. assegno
- bonifico bancario effettuato dalla Contraente ed intestato ad Aviva S.p.A.**
con accredito sul conto corrente Codice IBAN IT43R0306912711000017920138
specificando nella causale il nome della Contraente ed il numero della Proposta-Certificato (allegare copia del bonifico effettuato dalla Contraente all'Impresa).
- bonifico bancario effettuato dalla Contraente**
ed intestato a - Soggetto Incaricato nella Sua qualità di intermediario
autorizzato dall'Impresa - con accredito su codice IBAN
specificando nella causale il nome della Contraente ed il numero della Proposta-Certificato (allegare copia del bonifico effettuato dalla Contraente)

Attenzione: è escluso il pagamento del premio in contanti.

Attenzione: nel caso di pagamento del premio mediante mezzi non direttamente indirizzati all'Impresa ovvero intestati al Soggetto Incaricato, nella Sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio all'Impresa è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente Proposta-Certificato.

_____ Luogo _____ Data

TIMBRO E FIRMA DELLA CONTRAENTE

Spazio riservato al Soggetto Incaricato

Dichiaro di aver proceduto personalmente alla identificazione dei sottoscrittori le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi e che le firme sono state apposte in mia presenza e che il pagamento del premio di perfezionamento è stato effettuato con le modalità sopra indicate. Si dichiara inoltre di avere preso visione e di essere a conoscenza della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.

_____ _____
Cod. Sog. Incar. Codice Ag.

_____ Luogo _____ Data

TIMBRO E FIRMA DELLA CONTRAENTE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'interessato (Contraente), preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) – riportata nelle Condizioni di Assicurazione – acconsente al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi quelli sensibili idonei a rilevare lo stato di salute, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

_____ Luogo _____ Data

TIMBRO E FIRMA DELLA CONTRAENTE

5) Cognome _____ Nome _____ Codice Cliente _____

Indirizzo residenza _____ CAP _____ Località _____ Prov. _____

Professione/Attività _____ Sesso [M|F] _____ Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Prov. _____

Nazionalità _____ Codice fiscale _____

Documento identificativo _____ Numero _____ Rilasciato da _____ il _____

Premio Ricorrente Euro _____ , _____
(importo minimo Euro 3.000,00)

L'interessato (Assicurato), preso atto dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) – riportata nelle Condizioni di Assicurazione – acconsente al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi quelli sensibili idonei a rilevare lo stato di salute, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

_____ Luogo _____ Data _____ **L'ASSICURATO**

DICHIARAZIONI RELATIVE AL QUESTIONARIO DELL'ADEGUATEZZA:

La Contraente e ove previsto l'Intermediario sottoscrivono la sezione che corrisponde all'esito dell'analisi dell'adeguatezza del Suo Contratto Assicurativo:

CASO 1

Il Cliente risponde a tutte le domande del Questionario e il contratto selezionato risulta adeguato

La sottoscritta Contraente dichiara di aver risposto alle domande del "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" secondo quanto riportato nel Questionario stesso.

_____ Luogo _____ Data _____ **LA CONTRAENTE**

CASO 2

Il Cliente decide di non voler rispondere alle domande del questionario

La sottoscritta Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò impedisce la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative.

_____ Luogo _____ Data _____ **LA CONTRAENTE**

CASO 3

Il Cliente decide di voler sottoscrivere il contratto anche se lo stesso, in base alle risposte date al Questionario, non risulta essere adeguato

Il sottoscritto Soggetto Incaricato [Nome – Cognome – Codice] _____
dichiara di avere informato la Contraente dei principali motivi sotto riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.
La sottoscritta Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

MOTIVAZIONI

.....
.....
.....
.....
.....
.....

_____ **IL SOGGETTO INCARICATO**

_____ Luogo _____ Data _____ **LA CONTRAENTE**

FAC SIMILE

FAC SIMILE

Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi 94 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008

FAC SIMILE

FAC SIMILE

FAC SIMILE

FAC SIMILE

Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi 94 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008



Aviva S.p.A.
V.le Abruzzi 94 20131 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

Proposta-Certificato n. Agenzia.....
Contraente Assicurato.....

APPENDICE DI MODIFICA AL FASCICOLO INFORMATIVO "TFM" (tariffa C22)

La presente Appendice è parte integrante del Fascicolo Informativo del Prodotto "TFM" – Tariffa C22

A seguito dell'emanazione del Regolamento 38 ISVAP del 3 giugno 2011 concernete la costituzione e l'amministrazione delle Gestioni Separate delle Imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita il Regolamento della Gestione Interna Separata "GEFCO" viene sostituito con il Regolamento riportato nell'Allegato alla presente Appendice.

A seguito dell'emanazione del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla Legge 148/2011 il punto 7.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE della Nota Informativa viene abrogato e così sostituito:

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, l'Impresa di Assicurazione, ai sensi dell'art. 26-ter del D.P.R. 600/73, applicherà, sulla parte del capitale derivante dal rendimento di polizza, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura pari al 20,00% come emendata dall'Art. 2 comma 6 del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14/09/2011; tale rendimento è rappresentato dalla differenza tra il capitale maturato a scadenza sulla singola posizione individuale e la somma dei premi versati. Tale imposta non verrà applicata in caso di decesso dell'Assicurato o se il soggetto percettore è la Contraente e questa esercita un'attività commerciale: in tal caso, infatti, i rendimenti andranno a costituire reddito d'impresa. Sull'importo corrispondente all'ammontare dei premi pagati l'Impresa di Assicurazione - con esclusione del caso di riscatto del Contratto (Convenzione) esercitato dalla Contraente - tratterrà e verserà alla Contraente stessa l'importo corrispondente alla ritenuta d'acconto del 20%, prevista dall'art. 24 del D.P.R. 600/73, che poi dovrà essere versata all'Erario a cura dell'Azienda nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Come previsto dall'Art. 2 comma 23 del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla Legge 148/2011 i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'Art. 168-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggetti a tassazione con aliquota del 20% applicata ad una base imponibile pari al 62,5% dell'ammontare realizzato.

Fermo il resto.

Milano, 31 dicembre 2011

Aviva S.p.A.





Aviva S.p.A.

I sottoscritti, con la propria firma dichiarano di aver rispettivamente consegnato e ricevuto la presente Appendice che si considera parte integrante del Fascicolo Informativo.

Il Soggetto Incaricato

Il Contraente

Redatto in duplice copia in data

Allegato

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “GESTIONE FORME COLLETTIVE-GEFCO”

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE FORME COLLETTIVE- GEFCO”

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME COLLETTIVE-GEFCO, di seguito per brevità “GEFCO” in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione GEFCO confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

Art. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione GEFCO ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi o sovranazionali, sufficientemente liquidi;
- Titoli obbligazionari di emittenti corporate, comprese le obbligazioni strutturate di credito che prevedano almeno il rimborso del capitale a scadenza, con un rating maggiore o uguale a Investment Grade. L'acquisto di titoli obbligazionari corporate non Investment Grade è ammesso in misura residuale.
- Titoli azionari quotati sui principali mercati regolamentati europei ed internazionali;

- Investimenti Alternativi quali: OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi;
- Partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di settore;
- Strumenti del mercato monetario, quali depositi bancari e certificati di deposito, con rating di lungo periodo delle controparti maggiore o uguale ad A- o con rating di breve periodo almeno pari ad A1 (S&p), P1 (Moody's) o F1 (Fitch).

L'investimento nelle singole classi di attività sopra elencate si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

L'area geografica di riferimento prevalente è l'Area Euro e, in misura residuale altri paesi dell'Area OCSE.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

Art. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento GEFCO			
Obbligazionario governativo	Titoli di Stato AAA e Supranational	≥ 0%	≤ 50%
	Titoli di stato italiano	≥ 50%	≤ 95%
	Altri titoli di stato con rating maggiore, uguale A-	≥ 0%	≤ 10%
Obbligazionario Corporate	Titoli Corporate	≥ 0%	≤ 15%
Azionario	Azionario (inclusi OICR azionari)	≥ 0%	≤ 5%
Investimenti Alternativi/Altro	Investimenti alternativi	≥ 0%	≤ 2%
	Fondi Private e Immobiliari	≥ 0%	≤ 5%
Derivati e strutturati		≥ 0%	≤ 10%

Art. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

Art. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- a) Le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- b) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione Separata GEFCO è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

Art. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.